



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it

sozzago@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.sozzago.no.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36 RECANTE IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina con norme integrative i contratti disciplinati dagli artt. 48 e seguenti contenuti nella Parte I del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 il cui importo è inferiore alle soglie europee

Gli affidamenti dei contratti indicati al precedente comma avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

ART. 2

Principio di rotazione

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Non sono considerati consecutivi due affidamenti se l'atto che ha determinato l'affidamento precedente è anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova procedura di affidamento e i cui effetti contrattuali siano terminati da oltre due anni.

3. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 3

Definizione delle fasce di valore

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo riferito al divieto di affidamento o di aggiudicazione e fatte salve le deroghe previste dai successivi articoli 4 e 5 del presente regolamento, la stazione appaltante, si avvale della facoltà di ripartire gli affidamenti in fasce secondo il valore economico di seguito indicato:

Per lavori:

- inferiore ad € 1.000,00;
- da € 1.000,00 ad € 4.999,99;
- da € 5.000,00 ad € 39.999,99;
- da € 40.000,00 ad € 149.999,99;
- da € 150.000,00 ad € 999.999,99;
- da € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs. 36/2023.

Per servizi e forniture:

- inferiore ad € 1.000,00;
- da € 1.000,00 ad € 4.999,99;
- da € 5.000,00 ad € 39.999,99;
- da € 40.000,00 ad € 139.999,99;
- da € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

ART. 5

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 36/2023, ovvero:

- *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*
- *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

non è applicato il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

ART. 6

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.